SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 gennaio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, pubblica *tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

Per evitare l'interruzione dell'invio, si invitano gli interessati a rinnovare l'abbonamento utilizzando preferibilmente i moduli di conto corrente personalizzati già inviati.

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

Testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1985 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 gennaio 1986, in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, concernente «Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali».

AVVERTENZA

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consiglieri regionali, possono domandare che si proceda al* referendum *popolare.*

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Articolo unico

L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale».

86A0663

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 gennaio 1986.

Modificazione al decreto ministeriale 17 febbraio 1982 recante norme nazionali per l'applicazione del regolamento CEE n. 32/82 relativo alla concessione di restituzioni particolari per le esportazioni di carni bovine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1982, recante norme nazionali per l'applicazione del regolamento CEE n. 32/82 della commissione del 7 gennaio 1982 relativo alla differenziazione delle restituzioni per le esportazioni di carni bovine;

Visto il regolamento CEE n. 631/85 del 12 marzo 1985 che modifica il regolamento CEE n. 32/82 e che prevede in particolare la possibilità di imballare i prodotti da esportare a condizione che il sigillo di identificazione di ciascun pezzo sia sempre ben visibile;

Considerata l'opportunità di rendere possibile, anche presso i laboratori nazionali, di imballare i singoli pezzi da esportare, conformemente a quanto disposto dal regolamento CEE n. 631/85 e che, pertanto, è necessario completare il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 febbraio 1982;

Decreta:

Articolo unico

Al testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 febbraio 1982 viene aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, su richiesta degli interessati i veterinari ufficiali possono autorizzare l'imballaggio dei prodotti da esportare, a condizione che i sigilli di identificazione di ciascun pezzo di cui al primo comma siano sempre visibili».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

86A0634

DECRETO 24 gennaio 1986.

Modificazione al decreto ministeriale 28 settembre 1982 recante norme nazionali per l'applicazione del regolamento CEE n. 1964/82 relativo alla concessione di restituzioni particolari alla esportazione di talune carni bovine disossate.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1982, per l'applicazione del regolamento CEE n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di talune carni bovine disossate;

Considerato che le norme di cui al citato decreto ministeriale 28 settembre 1982 consentono che le operazioni di disossamento avvengono soltanto nei laboratori di sezionamento annessi ai macelli;

Considerato che l'attuale situazione di mercato suggerisce l'opportunità di facilitare le operazioni di disossamento e di esportazione delle carni bovine provenienti da animali maschi e che tale scopo può essere raggiunto estendendo la possibilità di effettuare il disossamento anche ai laboratori di sezionamento non annessi ai macelli e che pertanto è necessario adeguare le norme del citato decreto ministeriale 28 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 28 settembre 1982 è modificato ed integrato come segue:

1) Il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Possono beneficiare della restituzione particolare per le carni disossate provenienti dai quarti posteriori di bovini maschi adulti, in appresso definita "restituzione particolare", solo coloro che fanno eseguire le operazioni di disossamento in un laboratorio munito del numero di riconoscimento CEE».

2) Il testo dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono interessati a beneficiare della restituzione particolare devono presentare due distinte domande al servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio.

La prima domanda, intesa ad ottenere, ai sensi del regolamento CEE n. 32/82, la identificazione e la certificazione per i quarti posteriori di bovini maschi adulti, è inviata al servizio veterinario della U.S.L. competente in relazione all'ubicazione del macello.

Nella domanda deve essere precisato che si tratta di quarti destinati al disossamento.

La seconda domanda, di attestato per la carne disossata, è inviata al servizio veterinario della U.S.L. competente in relazione all'ubicazione del laboratorio dove avverrà il disossamento dei quarti posteriori relativi alla prima domanda di cui al precedente comma.

Nella domanda deve essere richiamato il controllo di disossamento dei succitati quarti posteriori ed il rilascio del conseguente attestato "carne disossata" di cui all'art. 4, paragrafo 1 del regolamento CEE n. 1964/82.

Nella domanda per l'attestato "carne disossata" deve essere indicato il periodo in cui si prevede di eseguire le operazioni di disossamento deve inoltre risultare l'impegno che durante le operazioni di disossamento dei quarti posteriori di bovini maschi adulti, nella sala di lavorazione non sarà presente alcun altro tipo di carne.

Copia delle succitate domande deve essere inviata direttamente al veterinario ufficiale competente.

Nel caso in cui il laboratorio di disossamento sia annesso al macello, le due domande di cui al secondo e terzo comma vanno presentate congiuntamente al servizio veterinario della competente U.S.L.».

3) Viene aggiunto il seguente art. 5-*bis*:

«Qualora il laboratorio di disossamento sia ubicato in una sede diversa dallo stabilimento in cui è avvenuta la macellazione, il trasferimento dei quarti posteriori deve avvenire mediante mezzi di trasporto sigillati dal veterinario ufficiale del macello CEE in cui è avvenuta la macellazione, mediante l'apposizione di un cartellino recante il numero di riconoscimento del veterinario del macello stesso.

Prima del trasferimento della merce al laboratorio di disossamento, il veterinario ufficiale del macello CEE della competente U.S.L. redige secondo il fac-simile allegato apposita certificazione di accompagno in tre copie, nella quale vengono riportati oltre al numero di riconoscimento del veterinario del macello, il numero totale dei pezzi trasportati nonché il numero di identificazione di ogni singolo pezzo.

Di tale certificazione, una copia è trattenuta dalla U.S.L. emittente, mentre l'originale ed una copia accompagnano la merce.

Il veterinario della U.S.L. competente in relazione all'ubicazione del laboratorio di disossamento, preventivamente avvertito dal richiedente, provvede a controllare l'integrità dei sigilli ed a verificare la corrispondenza del numero di identificazione dei quarti posteriori con quanto riportato nel certificato di accompagno prima della presa in carico dei quarti posteriori da parte del laboratorio di disossamento».

4) Il testo dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Completate le operazioni di imballaggio, il veterinario preposto al controllo emette un attestato "carni disossate" sul modello di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1964/82 e secondo le norme prescritte dallo stesso regolamento.

L'attestato è rilasciato in quattro copie, di cui una resta agli atti dell'organismo emittente, mentre l'originale e due copie vanno consegnate all'interessato, il quale provvederà a depositare l'originale ed una copia presso la dogana di esportazione.

Quando le operazioni di disossamento vengono effettuate in un laboratorio non annesso al macello, l'interessato provvederà a depositare presso la dogana di esportazione, in aggiunta all'attestato in originale e copia di cui al comma precedente, l'originale del "certificato di accompagno" indicato all'art. 5-*bis* vidimato dal veterinario competente.

In tal caso, nella casella 8 dell'attestato "carne disossata" è aggiunta la seguente annotazione: "disossata in uno stabilimento non annesso al macello".

Nella casella 10 la dichiarazione, che figura sul modello allegato al regolamento, deve essere completato con la dizione: ". . . . . . . e costituisce la quantità totale ottenuta dalla carne con osso di cui al certificato n. . . . . ".

Ad ogni attestato "carne disossata" deve corrispondere un attestato rilasciato in base al regolamento CEE n. 32/82.

Un attestato "carne disossata" è valido per una sola operazione di esportazione, mentre per una dichiarazione di esportazione possono essere utilizzati più attestati "carne disossata"».

5) Il testo dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Una volta effettuate le formalità doganali di esportazione, la dogana provvederà a trasmettere all'intendenza di finanza di Roma, ufficio centralizzato prelievi agricoli, sia l'attestato della carne con osso, sia l'originale di quello della carne disossata nonché l'originale del certificato di accompagno di cui all'art. 5-*bis*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

FAC-SIMILE

CERTIFICATO DI ACCOMPAGNO

Quarti posteriori di bovini maschi adulti provenienti dal macello. . . . .
sito in . . . . e destinati ad essere disossati presso il laboratorio di sezionamento sito in . . . . ai sensi del regolamento CEE n. 1964/82.

Parte prima - Da compilarsi a cura del veterinario della U.S.L. competente in base all'ubicazione del macello	
1) Autorità emittente	2) Mezzo di trasporto e tipo del sigillo
3) Numero totale dei quarti posteriori	4) Osservazioni
5) Numero di identificazione di quarti posteriori e relativo peso	*segue casella 5* Totale peso

6) Il sottoscritto . . . . veterinario della U.S.L. . . . . . attesta che le carni sopra descritte provengono da bovini maschi adulti e sono destinate al disossamento nel laboratorio . . . . in possesso del n. . . . . di riconoscimento CEE.

I numeri di identificazione riportati nella casella 5 sono riscontrabili nell'attestato n. . . . . rilasciato ai sensi del regolamento CEE n. 32/82.

Data . . . . Firma . . . . Timbro . . . .

Parte seconda - Da compilarsi a cura del veterinario della U.S.L. competente in base all'ubicazione del laboratorio di disossamento

Il sottoscritto . . . . veterinario della U.S.L. . . . . attesta che:

1) la merce trasportata sul mezzo di trasporto . . . . recante sigillo . . . . corrisponde a quanto attestato nel presente certificato, in particolare i numeri di identificazione di cui alla casella 5;

2) i quarti posteriori di cui al presente certificato sono stati disossati ai sensi del regolamento CEE n. 1964/84 e ne fa riscontro l'attestato « carne disossata » n. . . . . .

Data . . . . Firma . . . . Timbro . . . .

86A0635

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 gennaio 1986.

Graduazione delle sanzioni civili della Cassa marittima adriatica.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le misure delle sanzioni amministrative e civili nei confronti dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272, concernente la facoltà concessa alla Cassa marittima adriatica di procedere ad una graduazione delle sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede nuove misure delle sanzioni civili nei confronti dei datori di lavoro inadempienti;

Vista la deliberazione adottata in data 28 giugno 1985 dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica relativa alla graduazione delle sanzioni civili di cui all'art. 2, secondo comma, della citata legge n. 638/1983;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1969;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta deliberazione;

Decreta:

È approvata, nel testo annesso al presente decreto, la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica nella seduta del 28 giugno 1985 concernente la graduazione delle sanzioni civili previste dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Roma, addì 10 gennaio 1986

p. *Il Ministro:* BORRUSO

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Deliberazione 28 giugno 1985

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che stabilisce che il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalla normativa finora vigente, fino a due volte l'importo dovuto ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali, e che per la graduazione dell'entità di tale somma aggiuntiva sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272;

Vista la propria deliberazione del 3 luglio 1967 approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 24 maggio 1969, con la quale, in esecuzione della predetta legge 21 aprile 1967, n. 272, venivano previste riduzioni graduate delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Premesso che, per effetto dell'art. 19 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831 e dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i contributi sociali di malattia ed i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dovuti dalle imprese di armamento, sono assoggettati ad un'unica disciplina, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma settimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, circa le modalità di versamento;

Ritenuta la necessità di adeguare le percentuali di riduzione della somma aggiuntiva di cui all'art. 50, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965, n. 1124, alla misura massima della somma aggiuntiva prevista dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Ritenuto altresì opportuno fissare la misura delle riduzioni in percentuali che, rapportate ai tempi di riscossione, abbiano un riferimento in base alla misura degli interessi di dilazione stabiliti dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 ed al tempo stesso aumentino con criterio di progressività, al fine di favorire il versamento dei contributi e dei premi in tempi brevi;

Ritenuta anche l'opportunità di provvedere all'adozione di un'unica ed organica delibera che, nel prevedere la graduazione delle sanzioni civili di cui al terzo comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 ed al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 463/83 convertito nella legge n. 638/83, ribadisca e confermi contestualmente la graduazione delle sanzioni di cui al secondo ed al quarto comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 già stabilita con la precedente deliberazione del 3 luglio 1967, apportando peraltro alcune modifiche determinate dalla necessità di adeguare la stessa alle più recenti terminologie;

Ritenuto infine legittimo considerare sussistente il requisito della buona fede da parte delle imprese di armamento che provvedano alla regolarizzazione degli obblighi contributivi entro ragionevoli periodi di tempo, che non costringano l'ente ad attivare le procedure di riscossione coattiva previste dalle norme in materia;

Delibera:

Le sanzioni civili da applicare agli armatori inadempienti, purché la inadempienza si sia verificata in buona fede e venga provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva, sono fissate nel modo seguente:

1) *Sanzioni civili da applicare per ritardata presentazione della denunzia di esercizio o di armamento:*

A) In sede di determinazione dei contributi provvisori:

a) riduzione del 90% della sanzione se la denunzia risulti presentata entro il 120° giorno dall'inizio dell'esercizio della nave o dell'armamento;

b) riduzione dell'80% della sanzione se la denunzia risulti presentata entro il periodo dal 121° al 240° giorno dall'inizio dell'esercizio della nave o dell'armamento;

c) riduzione del 70% della sanzione se la denunzia risulti presentata entro il periodo dal 241° al 360° giorno dall'inizio dell'esercizio della nave o dell'armamento.

B) In sede di liquidazione dei contributi definitivi:

riduzione del 60% della sanzione se la denunzia risulti presentata prima della liquidazione dei contributi definitivi, ove già allo stesso titolo non sia stato concesso altro abbuono.

2) *Sanzione civile da applicare per ritardata presentazione della denunzia delle retribuzioni:*

riduzione del 60% se la denunzia risulti presentata prima della liquidazione dei contributi definitivi.

3) *Sanzioni civili da applicare per ritardato pagamento dei contributi e dei premi provvisori e definitivi e dei conguagli:*

a) interessi di dilazione + 2 punti se il pagamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza;

b) interessi di dilazione + 4 punti se il pagamento avviene entro il periodo da 121 a 240 giorni dalla scadenza;

c) interessi di dilazione + 6 punti se il pagamento avviene entro il periodo da 241 a 360 giorni dalla scadenza;

d) interessi di dilazione + 10 punti se il pagamento avviene entro il periodo da 361 a 540 giorni dalla scadenza;

e) interessi di dilazione + 20 punti se il pagamento avviene entro il periodo da 541 a 720 giorni dalla scadenza;

f) interessi di dilazione + 34 punti se il pagamento avviene entro il periodo da 721 a 900 giorni dalla scadenza,

intendendosi per interessi di dilazione gli interessi stabiliti con decreto del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura vigente alla data di scadenza del pagamento delle somme dovute.

Nessuna riduzione sarà applicabile quando il pagamento avvenga oltre i 900 giorni dalla scadenza e comunque in tutti i casi in cui venga iniziato il recupero coattivo delle somme dovute, intendendosi per momento di inizio del recupero coattivo la pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o la richiesta di decreto ingiuntivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 35 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 o l'atto introduttivo di procedimento cautelare promosso dalla Cassa.

La presente deliberazione, approvata seduta stante, annulla e sostituisce a tutti gli effetti, la delibera 3 luglio 1967 sulla graduazione delle sanzioni amministrative.

Le sanzioni così graduate sono applicabili alle inadempienze verificatesi dal 12 settembre 1983 nonché a quelle verificatesi dal 12 marzo 1983 all'11 settembre 1983 purché formalmente contestate al datore di lavoro.

La presente deliberazione viene trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272.

Il presidente: BATTELLINI

NOTE

— Il testo delle norme alle quali rinvia il decreto è riportato nelle note apposte di seguito al D.M. 24 aprile 1985 concernente «Graduazione delle sanzioni civili dell'INAIL» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 13 giugno 1985.

— Il D.M. 24 maggio 1969 riguardante la «Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica concernente la graduazione delle sanzioni amministrative» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 26 giugno 1969.

86A0486

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1986.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1988, 1° febbraio 1989 e 1° febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 768, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/00210 del 23 gennaio 1986;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° febbraio 1988, 1° febbraio 1989 e 1° febbraio 1990, per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 2.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° agosto ed al 1° febbraio di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 8, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° febbraio 1986 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, di cui al primo comma del presente articolo, è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 3 febbraio 1986 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

All'atto della sottoscrizione, gli interessati dovranno precisare la data di scadenza dei nuovi buoni richiesti, cioè 1° febbraio 1988, 1° febbraio 1989 e 1° febbraio 1990.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 14 febbraio 1986 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal 1° febbraio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quaranta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1990; esse avranno inizio il 3 febbraio 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 luglio 1986.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo di L. 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sara, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1986
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 176

86A0599

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 luglio 1985, n. **837**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

N. 837. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 118

86G0052

DECRETO 2 settembre 1985, n. **838**.

Autorizzazione all'associazione «Centro Ilse», in Milano, ad accettare una donazione.

N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione «Centro Ilse», in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione consistente in un box al secondo piano interrato del fabbricato sito in Milano, via Madre Cabrini n. 10, del valore di L. 25.000.000, disposta dai signori Adalberto Bonomelli ed Elena Castoldi con atto pubblico 7 giugno 1978, n. 25141/2969 di repertorio, a rogito dottor Paolo De Marchi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 15 giugno 1978 al n. 11573

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 92

86G0053

DECRETO 2 settembre 1985, n. **839**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Pasquale Pastore», in Salerno.

N. 839. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Pasquale Pastore», in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 116

86G0054

DECRETO 2 settembre 1985, n. **840**.

Estinzione della fondazione «Dr. Eugenio Scarrone» presso l'Università degli studi di Torino.

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione «Dr. Eugenio Scarrone», con sede presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio residuo utilizzato per l'erogazione degli ultimi premi, secondo lo statuto della fondazione, per l'acquisto di materiale occorrente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università suddetta.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 115

86G0055

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1986 gli emolumenti da corrispondere al presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avv. prof. Giuseppe La Loggia sono stati determinati nella misura mensile di L. 7.500.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986.

86A0603

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare alcuni immobili

Il prefetto di Udine con decreto n. 7080 del 21 novembre 1985 ha autorizzato l'Università di Udine ad acquistare dai coniugi Giorgio e Nella Gigante un immobile al prezzo di L. 150.000.000 nonché immobili dall'Immobiliare Sondrio S.r.l. al prezzo di L. 1.250.000.000, da destinare ad insediamenti universitari.

Il prefetto di Udine con decreto n. 7080 del 21 novembre 1985 ha autorizzato l'Università di Udine ad acquistare dall'ing. Paolo Romanello, un terreno agricolo sito in comune di Campoformido al prezzo di L. 20.000.000, da destinare ad insediamenti universitari.

86A0604

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni per il completamento dell'attività di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del marzo 1982. (Ordinanza n. 665/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986, con cui si dispone la proroga al 30 giugno 1986 dei termini previsti per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti dalla gestione stralcio relativa al terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la propria ordinanza n. 572/FPC/ZA del 29 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1985, con cui si è conferita ulteriore efficacia ad una serie di ordinanze disciplinanti attività del servizio opere pubbliche d'emergenza in corso di gestione;

Ravvisata l'opportunità di prorogare la sopra citata ordinanza al fine di permettere il compimento di tali attività e la definizione degli impegni assunti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nella ordinanza n. 572/FPC/ZA del 29 giugno 1985, citata in premessa, è prorogato al 30 giugno 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A0555

Ulteriore proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 29 del 10 dicembre 1983, concernente l'autorizzazione alla proroga del godimento di congedi e licenze ordinarie per il personale dei gruppi tecnici ispettivi consultivi costituiti con ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981. (Ordinanza n. 673/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211;

Viste le proprie ordinanze n. 29 del 10 dicembre 1983, n. 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984, n. 378/FPC/ZA del 19 ottobre 1984 e n. 465/FPC/ZA del 18 gennaio 1985 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 21 dicembre 1983, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 17 ottobre 1984, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1984 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1985;

Visti i decreti del Ministro del tesoro in data 13 settembre 1984, 14 giugno 1985 e 20 dicembre 1985, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, n. 144 del 20 giugno 1985 e n. 306 del 31 dicembre 1985, concernenti la determinazione dei criteri e delle modalità delle operazioni di liquidazione della gestione stralcio del commissario straordinario delle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Visto il telegramma n. 1412-II TERR del 21 novembre 1985 con il quale il prefetto di Potenza rappresenta la necessità di disporre un ulteriore differimento del diritto a fruire del congedo ordinario non goduto ai sensi delle ordinanze n. 29 del 10 dicembre 1983 e n. 465/FPC/ZA del 18 gennaio 1985, citate nelle premesse, per il personale del gruppo tecnico ispettivo consultivo operante presso la prefettura a norma della ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981, tuttora impiegato a pieno ritmo fino al 31 dicembre 1985 negli adempimenti connessi alla chiusura della gestione stralcio;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta dianzi citata estendendone l'applicazione al personale dei gruppi tecnici ispettivi consultivi in attività presso tutte le prefetture interessate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il personale dei gruppi tecnici ispettivi consultivi istituiti con ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 tuttora impegnato nello svolgimento delle attività previste nelle ordinanze n. 361/FPC/ZA e n. 378/FPC/ZA, rispettivamente in data 9 e 19 ottobre 1984, già autorizzato a fruire del congedo ordinario non goduto fino al 31 dicembre 1985 ai sensi della più volte citata ordinanza n. 465/FPC/ZA datata 18 gennaio 1985, è autorizzato a fruire, del congedo ordinario non goduto fino al 30 giugno 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A0556

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive per la concessione di benefici agevolativi alle cooperative di produzione e lavoro costituite tra lavoratori dipendenti provenienti da aziende in crisi ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49. (Deliberazione 19 dicembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49 che istituisce, tra l'altro, il «Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione» per la concessione di contributi alle cooperative costituite tra dipendenti provenienti da aziende in crisi;

Visto l'art. 19 della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di determinare le direttive e i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici, nonché per il coordinamento con le altre agevolazioni alle iniziative industriali previste da leggi statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota n. 595 del 31 ottobre 1985 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il parere della commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281 del 1970 espresso nella riunione del 6 dicembre 1985;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono concessi, per il tramite delle società finanziarie di cui all'art. 16, alle società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, secondo comma, della medesima legge, siano costituite da:

a) lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero quelli previsti dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, ovvero quelli previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, come convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

b) dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) lavoratori licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale.

2. Sono destinatari dei contributi a fondo perduto, sempre tramite le società finanziarie, anche le cooperative, costituite — come da decreto di omologazione del tribunale a partire dal 6 marzo 1982 — (nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge) ed in possesso dei requisiti più sopra indicati che operino per l'attuazione di progetti finalizzati *a)* alla realizzazione e all'acquisto di impianti nei settori della produzione — ivi compresi agricoltura, pesca, piscicoltura e trasporti — distribuzione, turismo e servizi e *b)* all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui all'art. 1, punto 1), comma quarto, della legge.

3. Le cooperative di cui al punto 1 dovranno presentare, per la salvaguardia dell'occupazione dei propri soci, progetti con realistiche possibilità di riuscita che prevedano: 1) l'acquisto, l'affitto, la gestione, anche parziale o di gruppi di beni delle aziende previste nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* da cui i soci stessi provengono ovvero, 2) l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale o di gruppo di beni di altre imprese del tipo di quelle indicate e diverse da quelle di provenienza dei soci, ovvero, 3) l'assunzione di attività imprenditoriali sostitutive, in qualunque settore di attività, ivi compresi agricoltura, pesca, piscicoltura e trasporti, anche se diversi da quelli di provenienza;

4. I progetti di che trattasi potranno essere articolati in diverse fasi, purché l'articolazione medesima risulti fin dal momento iniziale della loro approvazione.

5. I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge non potranno riguardare, sino a nuove determinazioni, iniziative di cooperative di produzione e lavoro concernenti la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento di quelli già esistenti nei settori «sospesi» elencati nel punto 3 della delibera del CIPE del 31 maggio 1977, nella delibera del CIPI del 16 novembre 1978, nella delibera del CIPE del 28 marzo 1985 e nel regolamento CEE n. 456/80.

6. La sottoscrizione ed il versamento dei capitali delle finanziarie nelle cooperative di cui al punto 1 avverranno contestualmente all'erogazione dei contributi, ed in misura non inferiore ai loro ammontare. Le cooperative di cui al punto 2, per essere ammesse ai contributi a fondo perduto, dovranno integrare il capitale fino al minimo previsto dall'art. 15 della legge n. 49/85.

7. Ai fini dell'applicazione del settimo comma dell'art. 17 non si considerano, per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, i periodi di integrazione salariale goduti antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 49/85.

8. Il contributo a fondo perduto verrà concesso, di regola, nella misura massima prevista dalla legge, pari al triplo del capitale sociale della cooperativa di cui all'art. 14 e, in ogni caso, non potrà superare l'ammontare di tre annualità dell'onere complessivo di cassa integrazione guadagni per ciascun socio.

9. Nel caso che le cooperative abbiano beneficiato o abbiano fatto richiesta per il medesimo progetto di contributi o agevolazioni creditizie previste dalla presente o da altre leggi statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, il contributo previsto dall'art. 17 sarà accordato in misura tale che, sommato alle predette agevolazioni, non superi la copertura finanziaria del progetto.
A tal fine le cooperative sono tenute a dichiarare se abbiano ottenuto o richiesto altre provvidenze per il medesimo progetto. Le regioni, per parte loro, unitamente al parere di cui all'art. 19 della legge, debbono altresì dichiarare se abbiano concesso o abbiano in corso di esame richieste per altri finanziamenti.

10. Il contributo verrà concesso con decreto del Ministro dell'industria, su parere di un apposito comitato che esaminerà i progetti pervenuti con cadenza periodica.

11. Nella concessione dei contributi sono prioritari i progetti che consentano il mantenimento e la istituzione del maggior numero di posti di lavoro e, fra detti progetti, quelli presentati da cooperative non aventi dipendenti. Per i progetti relativi alle iniziative sostitutive di cui all'art. 14, lettera *b*), della legge, sono prioritari altresì quelli presentati da cooperative in cui il rapporto tra numero di lavoratori soci e numero complessivo di detti soci e dipendenti è superiore a 0,75 e da cooperative che annoverano fra i dipendenti non soci il maggior numero in cassa integrazione.

Costituiscono inoltre criteri di priorità nella concessione:

1) l'impiego nel progetto della cooperativa, di tecnologie avanzate;

2) la localizzazione nei territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 e nelle aree insufficientemente sviluppate individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) la produzione di beni o servizi nei quali vi sia scarsità di offerta o maggiore dipendenza dalle importazioni;

4) le attività suscettibili di attivare iniziative complementari o comunque collegate;

5) la partecipazione di società finanziarie costituite in forma cooperativa i cui statuti recepiscano espressamente e inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

6) il non aver goduto per il medesimo titolo di nessuna agevolazione prevista da legge nazionale o regionale.

Roma, addì 19 dicembre 1985

Il presidente delegato: ROMITA

86A0612

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la discilina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Paolo Pecora, nato a Roma il 25 dicembre 1925, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Paolo Pecora, nato a Roma il 25 dicembre 1925, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. del precedente decreto del 17 dicembre 1985 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: DEGAN

86A0479

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Toscana e l'Umbria.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali della Corte dei conti per la Toscana e l'Umbria;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1985 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1985 d'integrazione della commissione medesima;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali della Corte dei conti per la Toscana e l'Umbria, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984:

1) Torsello Mario Luigi . . . . punti 25,250
2) Granelli Ermanno . . . . » 22,425
3) Dalli Cardillo Giuseppe . . . . » 22,000

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine, i candidati:

1) Torsello Mario Luigi;
2) Granelli Ermanno;
3) Dalli Cardillo Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1985
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 361

86A0642

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 22

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore - ruolo sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi della U.S.L. in Sondrio.

86A0533

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

due posti di capo sala;
un posto di assistente medico - disciplina prevenzione e sanità pubblica;
due posti di ostetrica;
un posto di assistente sanitaria visitatrice;
un posto di dirigente sanitario del servizio igiene pubblica;
un posto di ortottista;
un posto di veterinario dirigente;
un posto di psicologo dirigente;
due posti di collaboratore amministrativo;
due posti di assistente amministrativo;
un posto di assistente tecnico - geometra.

Sono riaperti i termini del bando di concorso per un posto di assistente medico disciplina anestesia e rianimazione di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1984.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.S.L. in Zogno (Bergamo).

86A0564

Concorso a due posti di assistente medico (area di medicina) presso l'unità sanitaria locale n. 69

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 69, a due posti di assistente medico (area di medicina) di cui un posto con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale della U.S.L. in Parabiago (Milano).

86A0530

REGIONE PUGLIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BR/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BR/2, a:

un posto di primario di urologia;
un posto di direttore sanitario;
un posto di farmacista dirigente;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
un posto di biologo collaboratore;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratori - infermiere professionale;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratori - ostetrica.

Ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi per i posti di aiuto corresponsabile ospedaliero sono riservati agli assistenti delle corrispondenti discipline, appartenenti al ruolo della regione Puglia, che dispongono dei requisiti prescritti dalla stessa norma di legge.

Il rapporto di lavoro del personale medico è fissato a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Ostuni (Brindisi).

86A0561

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di assistente medico della divisione urologica presso l'ospedale di Bassano del Grappa;
un posto di primario della divisione di geriatria presso l'ospedale di Marostica;
venticinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratori (infermieri professionali) per il presidio ospedaliero;
tredici posti di operatore professionale di seconda categoria (infermieri generici) per il presidio ospedaliero;
due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatori (capo sala) per il presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

86A0560

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di assistente tecnico programmatore per il settore per l'informatica;
sette posti di operatore professionale di prima categoria - coordinatore - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

86A0536

Concorso a tre posti di ispettore di igiene presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a tre posti di ispettore di igiene (personale di vigilanza e ispezione; profilo professionale: operatori professionali di prima categoria; posizione funzionale: operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bovolone (Verona).

86A0535

Aumento del numero dei posti dei concorsi ad operatore tecnico caldaista e ad ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il numero dei posti del concorso ad operatore tecnico caldaista (patentato) e del concorso ad ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 33 (di cui all'avviso pubblicato alla pagina 9270 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 dicembre 1985), è elevato rispettivamente da uno a due e da sei a dodici.

86A0463

Concorso riservato a ventinove posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 36

E indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a ventinove posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale - sezione concorsi e assunzioni, dell'U.S.L. in Venezia-Mestre.

86A0537

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/A

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/A, a:

Ruolo sanitario:

due posti di assistente medico in formazione per l'area funzionale di medicina.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico (geometra).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale - ufficio concorsi, presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L. in Firenze.

86A0531

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso a due posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 16

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Modena.

86A0534

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. in Sulmona (L'Aquila).

86A0563

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Rovereto (Trento).

86A0562

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 20 del 25 gennaio 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

E.N.E.A. - *Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo organizzativo:* Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di nove concorsi pubblici.

E.N.E.A. - *Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative:* Avviso di rettifica al concorso, per esami, a cinque unità. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 28 novembre 1985).

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PULIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221